

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione. C. 1690 Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	38

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1707 Cirielli</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. Atto n. 30 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	33
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di Antonio Boschini, direttore sanitario della Comunità San Patrignano, di rappresentanti della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD) e di Maura Tedici, direttore della UOC farmaco tossicodipendenze-Asl 11 Empoli della regione Toscana (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	36

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo e C. 342 Realacci, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.	
Audizione di Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato (<i>Svolgimento e rinvio</i>) .	37
AVVERTENZA	37

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

— Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.

C. 1690 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 novembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole e che il gruppo del Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 12 novembre 2013*).

Carlo SARRO (PdL), *relatore*, ricorda come nella proposta di parere presentata ieri l'ultimo capoverso della premessa facesse riferimento all'ordine del giorno 9/1544-A/70 Russo, accolto dal Governo il 15 ottobre 2013, nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge di conversione del « decreto IMU »; ordine del giorno con il quale è stato assunto l'impegno a porre in essere ogni utile iniziativa volta a consentire l'applicazione dell'istituto della c.d. « definizione agevolata » nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile anche ai soggetti già destinatari di sentenza definitiva di condanna della Corte dei Conti, per la quale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non sia stato ancora avviato il relativo procedimento esecutivo, nonché ai soggetti per i quali, alla medesima data, il primo grado di giudizio non sia ancora concluso.

Pur continuando a condividere pienamente quanto affermato nel predetto ordine del giorno, che si fonda sul principio di parità di trattamento, ritiene tuttavia che l'ultimo capoverso della premessa possa essere espunto dalla proposta di parere, per ragioni di opportunità che attengono in parte all'oggetto dell'esame in

sede consultiva e in parte allo scopo del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere.

Riformula conseguentemente la proposta di parere favorevole, sopprimendo l'ultimo capoverso della premessa (*vedi allegato 1*).

Alfonso BONAFEDE (M5S) raccomanda l'approvazione della proposta di parere contrario presentata dal proprio gruppo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata. Avverte che, in caso di approvazione di quest'ultima, non sarà posta in votazione la proposta alternativa di parere.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1707 Cirielli).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la proposta di legge C. 1707 Cirielli è stata abbinata alle proposte di legge C. 631 Ferranti e C. 980 Gozi.

Avverte, quindi, che sono stati presentati emendamenti al nuovo testo della proposta di legge C. 631 Ferranti, adottato come testo base dalla Commissione (*vedi allegato 2*).

Nicola MOLTENI (LNA) chiede che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori, alcuni dei quali introducono questioni nuove rispetto al testo base, sia pure sempre in relazione alla custodia cautelare. In considerazione della delicatezza e complessità del tema in questione, ritiene che dovrebbe essere concesso un termine che consenta di effettuare un adeguato approfondimento delle proposte emendative presentate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, condividendo il rilievo dell'onorevole Molteni circa la necessità di uno studio particolarmente approfondito delle proposte emendative presentate, fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori alle ore 12 di martedì 19 novembre prossimo.

Vittorio FERRARESI (M5S) coglie l'occasione per ringraziare il Professor Glauco Giostra, non essendo stato possibile farlo al termine della sua audizione, svoltasi il 24 ottobre scorso, a causa delle imminenti votazioni in Assemblea. Ringrazia il Professor Giostra, in particolare, per avere sostenuto che il legislatore deve astenersi dall'inserire, nella formulazione delle norme, termini contrari al principio di non colpevolezza in assenza di una sentenza di condanna. Esprime, quindi, soddisfazione per tale affermazione, che conferma la correttezza della linea seguita dal proprio gruppo nella presentazione di emendamenti ai vari provvedimenti succedutisi dall'inizio della legislatura, come quando, ad esempio, si è cercato invano di modificare la disposizione contenuta nella proposta di legge n. 331, laddove prevede

che l'esito positivo della messa alla prova estingue un reato non ancora accertato.

Con riferimento al provvedimento in esame, fa presente come il proprio gruppo abbia presentato un numero ridotto di emendamenti di carattere tecnico, non ideologico o politico, esprimendo l'auspicio che possano essere presi attentamente in considerazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come dal complesso degli emendamenti presentati emerga la volontà costruttiva di tutti i gruppi. Auspica quindi che si possa svolgere un dibattito sereno, sistematico ed equilibrato. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

Atto n. 30.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva come lo schema di regolamento A.G. 30, nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, modifichi il procedimento per l'erogazione di contributi statali ai Comuni, per le spese di funzionamento

degli uffici giudiziari, introducendo budget annuali determinati in base a costi standard.

Ai sensi della legge n. 392 del 1941, spetta ai Comuni sostenere le spese necessarie per i locali ad uso degli Uffici giudiziari, e per le pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali medesimi; per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti Uffici; nonché per le sedi distaccate, anche le spese per i registri e gli oggetti di cancelleria. Peraltro, la stessa legge dispone che ai Comuni sedi di Uffici giudiziari debba essere corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle suddette spese.

La misura del contributo è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, regolamento di delegificazione che reca anche il procedimento per la concessione dei contributi annui ai comuni.

In particolare, quanto all'ammontare del contributo statale, l'articolo 1 del regolamento stabilisce che esso sia determinato annualmente con decreto del Ministro della giustizia, emanato di concerto con i Ministri dell'economia e dell'interno, sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno.

Il provvedimento in esame, che si compone di due articoli, novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, prevedendo modifiche procedurali in materia di concessione ai comuni dei contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari.

In sintesi, il provvedimento: prevede la determinazione annuale, con decreto interministeriale, di un budget massimo erogabile al singolo comune, in base a una procedura basata sui costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza e all'indice di sopravvenienza di ciascun ufficio giudiziario; consente, in presenza di esigenze eccezionali, l'erogazione di contributi di importo superiore a quello prestabilito (la decisione motivata compete al Direttore

del DOG); riduce dal 70 per cento al 50 per cento – di quanto corrisposto per la medesima finalità nell'esercizio precedente – la misura dell'acconto erogato ai comuni dallo Stato all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

La relazione illustrativa dell'atto del Governo afferma che con il provvedimento in esame si intende rendere la spesa più facilmente controllabile da parte dell'amministrazione della giustizia, incentivando anche l'instaurarsi di prassi virtuose di corretta gestione dei flussi finanziari mediante un adeguato controllo delle spese rimborsabili. Più chiaramente l'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.) afferma che il problema da risolvere con la novella consiste nell'attuale incertezza e imprevedibilità delle spese rimborsabili ai Comuni, senza peraltro che l'amministrazione centrale possa effettuare una adeguata programmazione dei costi per l'erogazione dei contributi stessi.

Analiticamente, l'articolo 1 dello schema di regolamento novella, con la lettera a), l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, per precisare che la determinazione del contributo annuale da effettuarsi in base ai consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni dovrà comunque rispettare le nuove modalità delineate dagli articoli 2 e 2-bis, ovvero il tetto massimo erogabile calcolato in case ai costi standard.

Sostituisce, inoltre, l'articolo 2 del regolamento vigente, con gli articoli 2 e 2-bis (lettera b)).

Il nuovo articolo 2 riduce al 50 per cento del contributo erogato per l'esercizio precedente l'ammontare della rata di acconto (comma 2) e afferma il principio dell'insuperabilità dell'ammontare del contributo annuo come determinato in base ai costi standard con la procedura dell'articolo 2-bis (comma 4). A tale principio potrà fare eccezione il direttore del Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del ministero della giustizia, in presenza di « esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate » (comma 6).

L'articolo 2-*bis* stabilisce che annualmente (entro il 31 dicembre) il ministro della giustizia deve determinare (con decreto ministeriale in concerto con il Ministro dell'economia), per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo da corrispondere al comune (in sostanza il budget a disposizione del comune per quell'ufficio giudiziario); tale importo dovrà essere determinato in base ai costi standard che saranno calcolati anche tenendo conto del bacino di utenza e delle sopravvenienze dell'ufficio giudiziario. Peraltro, per la concreta determinazione dei costi standard, il regolamento rinvia ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia.

L'articolo 2 dello schema contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La relazione tecnica specifica che anche l'erogazione di contributi extra-budget, in presenza di « esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate », potrà avvenire esclusivamente previa verifica delle disponibilità finanziarie derivanti da meccanismi di risparmio, e comunque nell'ambito delle risorse disponibili sul cap. 1551 del Ministero della giustizia.

Fa presente che la Commissione Bilancio, chiamata ad esaminare lo schema di regolamento per verificarne le conseguenze di carattere finanziario, ha rilevato l'esigenza di modificare la formulazione del nuovo articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998.

In particolare, la V Commissione ritiene che la fissazione entro il termine del 31 dicembre di ogni anno dell'importo complessivo del contributo erogabile dallo Stato al Comune per l'anno successivo, non consenta all'ente locale di programmare adeguatamente la propria spesa; conseguentemente, chiede di manifestare al Governo l'esigenza di anticipare il termine ultimo per l'emanazione del decreto interministeriale di determinazione del budget disponibile per ciascun ufficio giudiziario al 30 novembre di ogni anno.

La Commissione Bilancio rileva infine l'esigenza di ricondurre l'invarianza finanziaria prevista dall'articolo 2 dello schema

non solo al bilancio dello Stato ma, più correttamente dato il coinvolgimento dei comuni, alla finanza pubblica.

Dopo avere premesso di considerare il principio della determinazione dei costi *standard* condivisibile e da perseguire, ritiene tuttavia che il provvedimento in esame richieda ulteriori approfondimenti poiché si presta ad alcuni rilievi critici.

In primo luogo, condivide i rilievi della V Commissione, con particolare riferimento all'esigenza di anticipare al 30 novembre il termine ultimo per l'emanazione del decreto interministeriale di determinazione del budget disponibile per ciascun ufficio giudiziario.

In secondo luogo, ritiene che non sia irragionevole prevedere il coinvolgimento degli enti locali e, segnatamente, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel procedimento per la definizione della quantificazione dei costi standard.

Infine, in considerazione degli oneri effettivamente sostenuti dai Comuni, e delle relative difficoltà di bilancio, esprime forti perplessità sull'opportunità di ridurre dal settanta al cinquanta per cento la prima rata di acconto del contributo annualmente erogato.

Alessia MORANI (PD) ritiene condivisibili le preoccupazioni espresse dall'ANCI in merito al provvedimento in esame, anche tenuto conto dei cambiamenti avvenuti con la recente riforma della geografia giudiziaria, che incide sulla distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio e, di conseguenza, sulle spese a carico dei bilanci dei comuni, già gravati consistenti tagli di spesa, nei quali hanno sede gli stessi. Concorda, quindi, con il relatore nel ritenere necessari ulteriori approfondimenti.

Tancredi TURCO (M5S) ritiene anch'egli necessari ulteriori approfondimenti. Condivide e fa propri i rilievi di carattere tecnico contenuto nel parere del Consiglio di Stato n. 3581/2013 nonché le osservazioni critiche espresse dall'ANCI in ordine al provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNA) condivide tutte le perplessità espresse dai colleghi, ritenendo che debba essere l'ANCI l'interlocutore privilegiato nel procedimento di quantificazione dei costi standard. Anche in considerazione della correlazione tra i costi sostenuti dai comuni per i locali relativi agli uffici giudiziari e la riforma della geografia giudiziaria, chiede al Sottosegretario Ferri quale sia lo stato dei decreti « correttivi » della predetta riforma.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che un approfondimento sia doveroso, ma rileva come la Commissione disponga già di tutta la documentazione necessaria per il suo svolgimento.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che un primo schema di decreto legislativo « correttivo » è stato già trasmesso alle Camere. Per un correttivo di più ampia portata è invece necessario attendere la relazione della Commissione per il monitoraggio del procedere della riforma, istituita presso il Ministero della giustizia. È, inoltre, in corso di predisposizione il programma triennale di edilizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1203 Daniele Farina e C. 971 Gozi, recanti Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di Antonio Boschini, direttore sanitario della Comunità San Patrignano, di rappresentanti della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD) e di Maura Tedici, direttore della UOC farmaco tossicodipendenze-Asl 11 Empoli della regione Toscana.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Antonio BOSCHINI, *Direttore sanitario della Comunità San Patrignano*, Pietro D'EGIDIO, *Presidente della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD)*, Felice NAVA, *Vice Presidente della Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (FEDERSERD)* e Maura TEDICI, *Direttore della UOC farmaco tossicodipendenze-Asl 11 Empoli della regione Toscana.*

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Daniele FARINA, Vittorio FERRARESI (M5S) e Gianfranco Giovanni CHIARELLI (PdL).

Risponde ai quesiti posti Antonio BOSCHINI, *Direttore sanitario della Comunità San Patrignano.*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 13 novembre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 15.40.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo e C. 342 Realacci, recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale.

Audizione di Cesare Patrone, Capo del Corpo forestale dello Stato.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Cesare PATRONE, *Capo del Corpo forestale dello Stato*.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i deputati Donatella FERRANTI, *presidente*, Carlo SARRO (PdL) e Salvatore MICILLO (M5S).

Risponde ai quesiti posti il Generale Sergio COSTA, *Primo Dirigente del Corpo forestale dello Stato*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (C. 1690 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto,

osservato che:

il comma 8 dell'articolo 2 introduce una modifica non testuale all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (cosiddetto decreto IMU), mediante la quale si correggono i termini ivi previsti ai fini dell'applicazione dell'istituto della cosiddetta « definizione agevolata » nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie;

l'articolo 14 del decreto legge n. 102 del 2013 estende l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2006 che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza;

tali disposizioni spiegavano retroattivamente i loro effetti, applicandosi solo ai giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti riguardanti fatti commessi antecedentemente al 1° gennaio 2006, data della loro entrata in vigore;

il citato articolo 14, consente l'applicazione di tali disposizioni ai giu-

dizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2006, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102 del 2013;

condizione di applicazione della definizione agevolata, come modificata dal predetto articolo 14, è la presentazione di apposita richiesta nel termine, da ritenersi perentorio, di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013; la richiesta di definizione deve indicare una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta;

la Commissione giustizia il 3 ottobre 2013 ha espresso parere favorevole sul decreto legge n. 102 del 2013, limitatamente ai profili di propria competenza e, quindi, con specifico riferimento all'articolo 14;

l'articolo 2, comma 8, del provvedimento in esame proroga al 4 novembre 2013 il termine del 15 ottobre fissato come data ultima per la presentazione della richiesta di definizione agevolata e riduce

da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio;

ritenuto, quindi, che la modifica apportata non alteri la sostanza dell'istituto e, pertanto, non incida sulla valuta-

zione favorevole già espressa dalla Commissione il 3 ottobre 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO

Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (C. 631 Ferranti, C. 980 Gozi e C. 1707 Cirielli).

EMENDAMENTI

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

01. All'articolo 274, comma 1, lettere *a*) e *c*), del Codice di procedura penale, le parole « della persona sottoposta alle indagini o » sono soppresse.

1. 01. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *b*), del codice di procedura penale, le parole: « concreto pericolo » sono sostituite dalle seguenti: « attuale pericolo, concretamente dimostrato, ».

1. 1. Sisto.

Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole: due anni di reclusione sono inserite le seguenti: Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede;

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1 le parole e attuale aggiungere le seguenti: ed in fine è inserito il seguente periodo: « Le situazioni di concreto e attuale peri-

colo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

1. 3. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

Al comma 1, dopo le parole: e attuale aggiungere le seguenti: e dopo le parole « due anni di reclusione » sono inserite le seguenti: « La sussistenza del pericolo concreto ed attuale di fuga non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede ».

1. 2. Morani.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alla lettera *c*), comma 1, dell'articolo 274 del codice di procedura penale il primo periodo è sostituito dal seguente: « quando sussiste il concreto e attuale pericolo che l'imputato o l'indagato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. La

sussistenza della situazione di pericolo concreto ed attuale, anche il relazione alla personalità dell'imputato o dell'indagato, non può essere desunta esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede ».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 3.

2. 3. Morani.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, le parole: « il concreto pericolo » sono sostituite dalle seguenti: « l'attuale pericolo, concretamente dimostrato, ».

2. 2. Sisto.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del Codice di procedura penale, dopo la parola « concreto » sono inserite le parole « e attuale » e le parole « non inferiore » sono sostituite dalla parola « superiore ».

Conseguentemente, all'articolo 280, comma 2, del Codice di procedura penale le parole: non inferiore sono sostituite dalla seguente superiore.

2. 1. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Molteni, Attaguile.

Sostituirlo con il seguente:

1. La lettera b) dell'articolo 274 è sostituita dalla seguente:

b) « quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo

che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. La sussistenza dell'attuale e concreto pericolo di fuga non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato contestato ».

2. La lettera c) dell'articolo 274 è sostituita dalla seguente:

c) « quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata, o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, ovvero in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. La sussistenza della situazione di pericolo, anche il relazione alla personalità dell'imputato, non può essere desunta esclusivamente dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede ».

3. 2. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso 1-bis alla fine del primo periodo, sostituire la parola: imputato con la parola: contestato.

3. 3. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente articolo:

ART. 3-bis.

All'articolo 274, comma 1, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

3-bis. Fermo quanto disposto dal comma precedente, qualora l'esigenza cautelare riguardi esclusivamente il pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo nei confronti dei delinquenti abituali, professionali o per tendenza e soltanto se trattasi di delitti puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. La custodia cautelare in carcere è in ogni caso applicabile ove il giudice non possa concedere gli arresti domiciliari per l'assenza di una idonea privata dimora, o per una delle ragioni indicate nell'articolo 284 comma 5-bis.

3. 05. Costa, Sisto.

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 275 del Codice di procedura penale i comma 1-bis e 2-ter sono soppressi.

3. 03. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Il comma 1-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

* **3. 02.** Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

Il comma 1-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

* **3. 04.** Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

4. 7. Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

1. All'articolo 275 del Codice di procedura penale il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

2-bis. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero essere concessa la sospensione condizionale della pena, o che l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

4. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che

con la sentenza possa essere applicata una pena detentiva non carceraria ovvero concessa la sospensione condizionale della pena, o che all'esito del giudizio di esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

4. 3. Chiarelli.

Al comma 1 dopo le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, le parole: custodia cautelare inserire le seguenti: in carcere.

4. 1. I Relatori.

Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere.

*** 4. 20.** Chiarelli.

Al comma 1, dopo le parole: custodia cautelare aggiungere la seguente: in carcere.

*** 4. 8.** Agostinelli, Turco, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Micillo, Sarti.

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, le parole: o quella degli arresti domiciliari sono soppresse.

4. 6. Molteni, Attaguile.

Al comma 1 dopo le parole: sospensione condizionale della pena aggiungere le seguenti: o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5.

4. 5. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

Il comma 2-ter dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso.

4. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 5.

Sostituire gli articoli 5 e 6 con il seguente:

ART. 5.

All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine agli altri delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.

b) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, nonché quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha oltrepassato l'età di settanta anni, non può essere disposta la custodia cau-

telare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Conseguentemente, al comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 275, comma 4.

5. 2. Costa, Sisto.

Sopprimerlo.

5. 1. Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale inserire in fine le seguenti parole: « o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva ».

5. 3. I Relatori.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 7. Molteni, Attaguile.

Sopprimere il comma 1.

6. 8. Molteni, Attaguile.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Quando risultino gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività prevista dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o

che in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ».

6. 10. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ovvero che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

6. 2. I Relatori.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1-bis. Alla fine del comma 3 dell'articolo 275 è aggiunto il seguente periodo: « È tuttavia vietata l'applicazione cumulativa di singole prescrizioni afferenti a misure diverse ».

6. 5. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

Sopprimere il comma 2.

6. 9. Molteni, Attaguile.

Al comma 1, sostituire le parole da: salvo che a: cautelari, con le seguenti: salvo che siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari non sussistono o possono essere soddisfatte con altre misure.

6. 4. Morani.

Al comma 1 sostituire la parole da: salvo che a cautelari con le seguenti: salvo che siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

6. 3. Morani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 è inserito il seguente:

« 3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1 ».

6. 6. Ermini, Verini, Vazio, Scalfarotto, Morani, Moretti, Amoddio, Mattiello, Giuliani, Magorno, Marzano.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente articolo:

ART. 6-bis.

1. Il comma 3-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è soppresso.

6. 03. Morani.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato.

6. 01. Ferranti.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

ART. 6-bis.

Il comma 1-ter dell'articolo 276, è soppresso.

*** 6. 04.** Scalfarotto.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 276, il comma 1-ter è soppresso.

*** 6. 02.** I Relatori.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 276 del Codice di procedura penale il comma 1-ter è soppresso.

*** 6. 020.** Dambruoso, Mazziotti Di Celso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il comma 1-ter dell'articolo 276 del codice di procedura penale è soppresso.

*** 6. 07.** Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

ART. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 280 del Codice di procedura penale è inserito il seguente:

ART. 280-bis.

(Libertà su cauzione).

1. Con il provvedimento della libertà su cauzione il giudice, in alternativa alle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286, concede all'imputato la libertà su cauzione a fronte del deposito presso la Cassa delle ammende di una somma non inferiore a 103 euro e sempre commisurata alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell'imputato.

2. La libertà su cauzione di cui al comma 1 non può essere concessa quando il reo si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 99, 101, 102, 103, 105 e 108 del Codice penale.

3. La cauzione di cui al comma 1 può essere versata a favore dell'imputato anche da soggetti terzi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per la cauzione di importo inferiore o uguale a 1.000 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della provenienza delle somme versate.

4. Il versamento della cauzione non può essere soggetto a rateizzazioni, tuttavia in luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

5. Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285, 285-bis e 286.

6. La libertà su cauzione può essere revocata, in qualunque momento, dal giudice competente, al verificarsi di una delle condizioni ostative alla concessione della stessa. Conseguentemente la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

7. Quando la libertà su cauzione perde efficacia ai sensi dell'articolo 308, comma 1, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; e la fideiussione si estingue.

6. 06. Dambruoso.

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 292, al comma 2, alla lettera c), dopo le parole: « l'esposizione » sono inserite le seguenti: « e l'autonoma valutazione ».

2. All'articolo 292, al comma 2, alla lettera c-bis), le parole: « l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni » sono sostituite dalle seguenti: « l'esposizione e l'autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni ».

6. 015. I Relatori.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

Al comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo la parola: « l'esposizione », sono inserite le seguenti parole: « e l'autonoma valutazione »;

b) alla lettera c-bis), dopo la parola: « l'esposizione », sono inserite le seguenti parole: « e l'autonoma valutazione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

– Il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma e conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati. Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa ».

6. 09. Daniele Farina, Sannicandro.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. I Relatori.

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Dopo il primo periodo dell'articolo 299 comma 3 è aggiunto il seguente periodo:

« Sono tuttavia inammissibili le richieste che non si fondino su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in precedenti ordinanze del procedimento cautelare relativo all'ordinanza che applica la misura in corso di esecuzione ».

7. 4. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

Al comma 1 sostituire la parola: ragioni con la seguente: elementi.

7. 3. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 299 è aggiunto il seguente comma:

« *2-bis.* Il giudice, ogni quarantacinque giorni dalla data di applicazione della misura cautelare, verifica di ufficio, anche alla luce di elementi sopravvenuti, che siano ancora attuali le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274; il giudice verifica altresì, di ufficio, che la misura in corso di esecuzione sia attualmente proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata, e che sia attualmente adeguata alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Il pubblico ministero e l'imputato, fino a dieci giorni prima della scadenza di ogni termine di trenta giorni, possono presentare memorie. Il giudice, se del caso, provvede di ufficio alla revoca della misura o alla sua

sostituzione con una meno afflittiva, ovvero dispone l'applicazione della cautela originaria con modalità meno gravose ».

7. 2. Ferraresi, Turco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Micillo, Sarti.

ART. 8.

Sopprimerlo.

*** 8. 4.** Costa, Sisto.

L'articolo 8 è soppresso.

*** 8. 3.** Molteni, Attaguile.

Al comma 1, la parola: dodici è sostituita con la parola: sei.

8. 2. Molteni, Attaguile.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, secondo periodo, le parole: « anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di tempo non superiore a sei mesi ».

8. 1. Ferranti.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al comma 6 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: « anche i motivi » sono inserite le seguenti: « e l'imputato può chiedere di comparire personalmente ».

2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è inserito in fine il seguente periodo: « L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente ».

3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedure penale è inserito in fine il seguente periodo: « Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa ».

4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 inserire il seguente: « 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura ».

5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedure penale, dopo le parole: « entro il termine prescritto » sono inserite le seguenti: « ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione ».

6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, dopo le parole: « articolo 309 comma 9 » è inserita la seguente: « , 9-bis ».

8. 03. I Relatori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

ART. 8-bis.

Dopo il comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni. In tal caso, il termine per la decisione è prorogato nella stessa misura. »;

ART. 8-ter.

All'articolo 324 del codice di procedura penale, comma 7, le parole: « commi 9 e 10 », sono sostituite dalle seguenti: « commi 9, 9-bis e 10 ».

8. 07. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 309 del codice di procedura penale, comma 10, dopo le parole: « entro il termine prescritto » sono aggiunte le seguenti: « ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione ».

8. 06. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al quarto periodo del comma 2 dell'articolo 310 del codice di procedure penale, dopo le parole: « dalla ricezione degli atti » sono inserite le seguenti: « con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione ».

8. 02. I Relatori.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, inserire le seguenti modifiche:

1. le parole: « il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, » sono soppresse;

2. le parole: « Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309. » sono soppresse.

8. 5. Cirielli.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. All'articolo 311 del codice di procedure penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309 comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla deliberazione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310 comma 3 ».

8. 01. I Relatori.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

All'articolo 21-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o al figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità »;

b) al comma 1, dopo le parole: « anche non convivente, », sono inserite le seguenti: « ovvero nei caso in cui il figlio sia affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992. »;

c) al comma 1, dopo le parole: « a visitare l'infermo », sono inserite le seguenti: « o il figlio affetto da *handicap* grave »;

d) al comma 2, dopo le parole: « anche se con lei non convivente, » sono inserite le seguenti: « o di figlio affetto da *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge n. 104 del 1992, ».

8. 05. Daniele Farina, Aiello, Sannicandro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente articolo:

ART. 8-bis.

Il comma dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), è sostituito dal seguente:

« 1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che ha in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la salute dell'imputato, sempre che l'imputazione abbia ad oggetto reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente o alcooldipendente. ».

8. 04. Daniele Farina, Sannicandro.